



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, sabato 23 maggio 2020

Anno LI - N. 77

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 23 maggio 2020

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni."1
[Protezione civile e calamità naturali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 12 maggio 2020

FSEr: nomina da parte della Giunta regionale, quale Titolare del trattamento per finalità di governo e di ricerca, ex art.4, punto 7 del Regolamento UE 2016/679, della Azienda Zero quale Responsabile Trattamento dati, ex art. 4, punto 8 del Regolamento UE 2016/679, e approvazione del relativo schema di convenzione. Costituzione Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del Trattamento dati personali FSEr (Gruppo di Lavoro FSEr).42
[Sanità e igiene pubblica]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 421106)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 23 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D.L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 23 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 205 ricoverati positivi e 289 negativizzati per un totale di 494 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a solo 14 ricoveri in terapia intensiva (20 il 17.5.2020) su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 2841 (8601 unità il 30.4.2020) e 2852 in isolamento domiciliare;

Rilevato che dal rapporto del Ministero della Salute aggiornato al 21 maggio 2020, agli atti degli uffici, risulta che la Regione è classificata a rischio basso e senza allerte;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed infine permette, al comma 16, alla Regione, "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute" di "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

Visto il DPCM 17.5.2020, che ha consentito lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

Vista la propria ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, con la quale sono state consentite dal 18 maggio 2020, le attività ivi specificate nel rispetto delle linee guida per la ripresa approvate dalle regioni e contenute nell'allegato n. 1 dell'ordinanza nonché nel rispetto delle linee guida adottate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria della Regione del Veneto e contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio;

Viste le linee guida per la riapertura di attività economiche elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto riguardanti le guide turistiche, le professioni montane e le cerimonie nuziali;

Vista la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in forza e in quanto conformi all'art. 1, comma 14, d.l. 33/20;

Riconfermata la validità, per quanto non modificato specificamente dalla presente ordinanza, di tutte le disposizioni dell'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020;

Ritenuto, con riguardo alle attività non ancora avviate alla data del 23 maggio 2020 e oggetto delle linee guida sopra richiamate, che, considerate le analisi svolte, come da comunicazione in data 23 maggio 2020, dal direttore della Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale, per le quali, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute, come già sopra sottolineato, la situazione epidemiologica della Regione del Veneto valutata in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, va qualificata come a basso rischio e le attività oggetto della disciplina di cui al richiamato documento, alla luce di tali dati, si presentano come compatibili con la situazione epidemiologica e tali da non incidere, alla luce delle evidenze scientifiche, sulla diffusione del contagio a condizione che le attività stesse siano svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui alle linee di indirizzo suddette;

Ritenuto che siano state pertanto accertate le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee di indirizzo con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del DPCM 17 maggio 2020;

Acquisito il parere favorevole del Comitato scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con DGR 2 marzo 2020, n. 269;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

a) Dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell'allegato 1:

1. noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini, elettrici o meno);
2. informatori scientifici del farmaco;
3. aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; per gli spazi di proprietà pubblica, possono essere fissate dalle amministrazioni comunali date di avvio dell'utilizzo successive al 25 maggio 2020 in relazione alle necessità di attuazione delle linee guida;
4. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età - per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
5. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);

6. parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi);

b) dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell'allegato 2:

1. guide turistiche;
2. professioni della montagna;

c) dal 25 maggio 2020, le attività già ammesse in base all'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 e disciplinate dall'allegato 1 dell'ordinanza predetta, sono soggette alle linee guida approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, che sostituisce integralmente le previsioni dell'ordinanza n. 48, salvo quanto disposto nel punto successivo;

d) dal 1° giugno 2020 è ammessa la ripresa della seguente attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell'allegato 1:

1. servizi per l'infanzia e adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti);

e) con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere;

f) i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale di cui all'allegato 1.

B) EFFICACIA TEMPORALE

1. Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera A), la presente ordinanza ha effetto dal 23 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020;
2. Per quanto non modificato dalla presente ordinanza, rimane confermato il contenuto dell'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020.

C) DISPOSIZIONI FINALI

1. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
2. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
4. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato 1 all’Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020



20/92/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Roma, 22 maggio 2020

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

SCHEDE TECNICHE

- **RISTORAZIONE**
- **ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)**
- **STRUTTURE RICETTIVE**
- **SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)**
- **UFFICI APERTI AL PUBBLICO**
- **PISCINE**
- **PALESTRE**
- **MANUTENZIONE DEL VERDE**
- **MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE**
- **STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (campeggi)**
- **RIFUGI ALPINI**
- **ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO**
- **NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE**
- **INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO**
- **AREE GIOCHI PER BAMBINI**
- **CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI**
- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**
- **CINEMA E SPETTACOLI**
- **PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO**
- **SAGRE E FIERE**
- **SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

RISTORAZIONE*

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igienizzazione delle mani** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I **tavoli** devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al **banco** è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a **buffet** non è consentita.
- Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le **spiagge libere**, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli **sport** individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

STRUTTURE RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Garantire il rispetto del **distanziamento interpersonale** di almeno un metro in tutte le **aree comuni** e favorire la **differenziazione dei percorsi** all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il **distanziamento interpersonale** non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o conviventi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la **mascherina nelle aree comuni**, mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 - garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
 - aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 - in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
 - nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
 - per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 - negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
 - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 - le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 - evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
-
- Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. *punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la **pulizia** e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale**;
- ampia disponibilità e accessibilità a **sistemi per la disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di **mascherine** sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- informazione per garantire il **distanziamento dei clienti in attesa di entrata**: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei **posteggi** ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento **a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di **attesa**, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di **front office** per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le **riunioni** (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da **dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni** e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di **non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona**. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di **7 mq di superficie di acqua a persona**. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del **parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5**. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle **analisi di tipo chimico e microbiologico** dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
- Regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
- Le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare**. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenendosi al distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
- Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdetto all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - **almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,**
 - **almeno 2 metri durante l'attività fisica** (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la **disinfezione della macchina** o degli attrezzi usati.
- **Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.**
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra **apposite calzature** previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per quanto riguarda il **microclima**, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 - garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 - in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
 - attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
 - nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
 - per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 - negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
 - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 - le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 - evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
-
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

MANUTENZIONE DEL VERDE

- La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando **dispositivi di protezione** (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
- Le operazioni di **pulizia di tutte le superfici** (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
- L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i **dispenser di gel idroalcolici** per le mani.
- Deve essere **regolamentato l'accesso agli spazi comuni** (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
- **Allestimento del cantiere:** i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
- **Operazioni di potatura o abbattimento alberi:** l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
- **Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi:** evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- **I visitatori devono sempre indossare la mascherina.**
- Il **personale lavoratore** deve indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani**.
- Redigere un **programma degli accessi pianificato** (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, **predisporre percorsi ed evidenziare le aree**, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
- Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
- Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
- Eventuali **audioguide o supporti informativi** potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (campeggi)

Per questa tipologia di strutture si inseriscono indicazioni specifiche, rimandando ad una lettura di quanto indicato per le strutture ricettive per aspetti di carattere generale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Garantire il rispetto del **distanziamento interpersonale** (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- È prevista la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di personale incaricato.
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre utilizzare la **mascherina** quando non all'interno dell'area delimitata dalla piazzola personale e comunque sempre quando non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) e quando non impegnati in attività fisica.
- Il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
- Garantire la frequente **pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.); deve essere garantita adeguata aerazione degli spazi chiusi.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 3 volte al giorno.
- È necessario il controllo e la manutenzione dei sistemi di aerazione/ventilazione, nonché la pulizia dei filtri d'aria.
- Delimitazione del limite della piazzola; **i lati aperti (porta d'accesso)** delle unità abitative posizionate nella piazzola (camper, tenda, roulotte) devono rispettare **una distanza di almeno 3 metri tra i due ingressi e comunque 1,5 metri tra le unità abitative**.
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
- L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.
- Per le attività di ristorazione, balneazione, piscine e palestre, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

RIFUGI ALPINI

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- L'area esterna al rifugio, deve essere delimitata, consentendo un **accesso regolamentato**. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della **distanza sociale di almeno 1 metro**, (questa norma non viene applicata per i nuclei familiari), all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti.
- È d'obbligo usare la tovaglietta monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
- Viene effettuato **solo servizio al tavolo**.
- Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.
- Nelle aree esterne deve essere prevista una zona dedicata al pranzo al sacco ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio

- L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti).
- Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria.

Accesso alle aree interne del rifugio

- La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.

Camere da letto

- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al copriferda monouso.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- **Distanziare attrezzi e macchine** per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina.
- Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
- **Pulizia e disinfezione** dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
- **Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.**
- Per gli utenti è obbligatoria l'**igiene delle mani** prima e dopo l'accesso.
- **Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie** e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.

- Garantire un'adeguata **informazione e sensibilizzazione degli utenti** sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.
- È raccomandata la **rilevazione della temperatura corporea** al momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione **soluzioni idro-alcoliche** per l'igiene delle mani degli utenti.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente.
- L'utilizzo di **mascherine a protezione delle vie respiratorie** è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:
 - Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
 - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Garantire la frequente **pulizia** di tutti gli ambienti, con regolare **disinfezione** delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

- I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- Per il servizio bike sharing dovrà essere garantita l'igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all'igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- Per il servizio car sharing dovrà essere garantita l'igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all'igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. In ogni caso, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE

- Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.
- Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.
- Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l'utente dovrà essere informato che l'utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

- Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività.
- Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad **adeguata igiene delle mani** e all'utilizzo della **mascherina a protezione delle vie aeree**.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell'incontro.
- Dovranno essere privilegiate le **attività da remoto** e di contatto a distanza.
- L'eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo **appuntamento preventivamente concordato**, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d'attesa.
- Dovrà sempre essere rispettata la **distanza interpersonale** tra informatore e operatore sanitario.
- **Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti** nell'attività informativa.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata **informazione** su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di **salute** proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le **misure igienico-comportamentali** con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- Riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
- La **mascherina** di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente **igiene delle mani** in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
- Garantire una approfondita **pulizia** giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
- Nel caso di aree al coperto, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

- Garantire un'**adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti** sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da **assicurare il mantenimento della distanza interpersonale** di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo **svolgimento di attività all'aria aperta**, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare **attività a piccoli gruppi di persone**, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
- L'utilizzo di **mascherine a protezione delle vie respiratorie** è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di **soluzioni disinfettanti** per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea all'ingresso**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliero da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di **barriere fisiche** (es. schermi).
- La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della **distanza interpersonale di almeno 1 metro**, sia frontalmente che lateralmente.
- Garantire la frequente **pulizia di tutti gli ambienti** e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
- Rendere disponibili **soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale** anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da **assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- Dovrà essere garantita la **regolare pulizia e disinfezione degli ambienti**, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
- Eventuali **strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente**; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Non sono tenuti all'obbligo del **distanziamento interpersonale** i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale** in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un **distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro**, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il **distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri**.
- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- Tutti gli spettatori devono indossare la **mascherina** (per i bambini valgono le norme generali).
- **Per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all'aperto numero massimo di 1000 persone**, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.
- Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario.
- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Garantire, se possibile, un **sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line** al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igiene delle mani** per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di **almeno 2 metri**.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il **distanziamento** minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
- In considerazione del contesto, **tutti i visitatori** devono indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
- Garantire la regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Le **attrezzature** (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

- Con particolare riferimento ai **parchi avventura** si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

SAGRE E FIERE

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- È necessario rendere disponibili **prodotti disinfettanti** per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un **distanziamento minimo** tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
- In considerazione del contesto, **tutti i visitatori** devono indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.

- Predisporre per genitori, bambini e personale una **adeguata informazione** su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Sottoscrivere un **accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori** coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
- Dovrà essere garantita una **zona di accoglienza** oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori.
- L'accesso alla struttura dovrà prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.
- Prevedere la **rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori**. In caso di $T > 37.2$ °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Prevedere un rapporto tra personale e minori di **1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni**.
- La **composizione dei gruppi di bambini** deve essere il più possibile **stabile nel tempo** e dovranno essere **evitate attività di intersezione** tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
- Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, **l'attività all'aperto**.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- La **mascherina** di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei **dispenser di soluzione idroalcolica** per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
- I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
- Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va

Allegato 1 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – X Legislatura

Allegato 2 all’Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020**PROFESSIONI DELLA MONTAGNA GUIDE ALPINE**

- Prima dell’inizio delle attività giornaliere ai partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti fino a quattro persone esclusi gli accompagnatori.
- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
- Divieto di scambio di cibo e bevande.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, piccozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
- Uso di magnesite liquida a base alcolica nelle arrampicate.
- Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

Allegato 2 all'Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

GUIDE TURISTICHE

- Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
- Ricorso frequente all'igiene delle mani.
- Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
- Predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti (max dieci persone escluso l'accompagnatore).
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
- Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 420361)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 12 maggio 2020

FSEr: nomina da parte della Giunta regionale, quale Titolare del trattamento per finalità di governo e di ricerca, ex art.4, punto 7 del Regolamento UE 2016/679, della Azienda Zero quale Responsabile Trattamento dati, ex art. 4, punto 8 del Regolamento UE 2016/679, e approvazione del relativo schema di convenzione. Costituzione Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del Trattamento dati personali FSEr (Gruppo di Lavoro FSEr).

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, provvede, (in conformità alle previsioni normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), della L.R. 19/2016, del D.lgs. 178/2015, della L.R. n. 48 del 28.12.2018, nonché alle indicazioni di cui alla DGR n. 596 dell'8 maggio 2018), a nominare Azienda Zero quale Responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati sanitari e socio sanitari trattati attraverso e all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr), per finalità di governo e ricerca. In relazione a ciò, si provvede ad approvare il relativo schema di convenzione la cui efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione. Contestualmente, si provvede alla costituzione Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del trattamento dati personali FSEr.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

A) Inquadramento giuridico normativo

Come noto, con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 è stata istituita Azienda Zero, quale ente del servizio sanitario regionale, per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del SSR.

Tra le funzioni assegnate, in base all'art. 2 della citata legge regionale, ad Azienda Zero, è indicata "*la gestione di attività tecnico - specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali (...) le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT*", nonché "*la attivazione del fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione veneta*".

Particolare rilevanza assumono le attività volte alla realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, (come disciplinato dall'art. 12 del D.L. n. 179 del 18.10.2018, convertito con legge n. 98 del 2013, e successiva regolamentazione di cui al DPCM n. 178 del 2015).

È, difatti, previsto che "*Azienda Zero, sentita la commissione consiliare competente, approva i decreti attuativi del fascicolo sanitario elettronico, con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari*".

La digitalizzazione della sanità costituisce una sfida che la Regione del Veneto, ormai da anni, ha intrapreso in maniera puntuale, attenta e performante.

La implementazione, difatti, del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale costituisce obiettivo strategico individuato dalla Regione del Veneto, da ultimo, con espressa previsione con L.R. n. 48 del 28.12.2018.

Invero, il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, con riferimento agli obiettivi di governo del sistema sociosanitario regionale, definisce quale obiettivo strategico "*Sviluppare un modello di governance multilivello consolidando il ruolo di indirizzo e pianificazione del livello centrale, il ruolo di gestione e controllo del livello intermedio, il ruolo di produzione ed erogazione dei servizi delle Aziende Sanitarie e il ruolo di supporto degli enti strumentali*".

Il Piano, in relazione alla gestione del patrimonio informativo regionale, precisa che "*L'obiettivo è sfruttare le potenzialità del digitale per rispondere alle sfide legate ai nuovi bisogni di salute. Data la particolare rilevanza dell'argomento in questione e*

al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, assume ancora maggior valore il tema dello sviluppo del Fascicolo Socio Sanitario Elettronico regionale".

Tra gli obiettivi strategici individuati dal Piano Socio Sanitario Regionale figurano il mantenimento e l'evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché il garantire la sua alimentazione continuativa con dati e documenti digitali, permettendo agli assistiti l'accesso, la consultazione e la gestione di essi. Il Piano precisa inoltre che *"spetta ad Azienda Zero strutturare un sistema informativo, costantemente aggiornato e facilmente consultabile"*.

Il ruolo di Azienda Zero quale ente istituito per il governo della Sanità della Regione del Veneto è stato oggetto di puntuale regolamentazione con provvedimenti deliberativi della Giunta regionale.

Con DGR n. 733 del 2017, è stato precisato che *"tenendo presente che deve procedere nell'alveo della semplificazione e della sostenibilità organizzativa, l'Azienda Zero garantisce l'unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 della L.R. 19/2016. Tale assegnazione di funzioni, oltre a rappresentare una evidente garanzia di coordinamento e di efficienza, consente una indubbia razionalizzazione delle risorse assegnate, determinando altresì un risparmio nelle spese collegate all'amministrazione del SSR"*.

Nella medesima deliberazione è stato evidenziato che Azienda Zero *"gestisce tutte le tecnologie ICT nell'ambito dei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e nell'ambito amministrativo, contabile e della logistica dei beni, del Sistema Sanitario della Regione del Veneto, anche attraverso il coordinamento delle unità organizzative dei sistemi informativi delle aziende sanitarie"*.

Per quanto concerne, in particolare, la attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FESr) vanno inoltre richiamati anche i seguenti provvedimenti deliberativi assunti dalla Giunta regionale:

- DGR n. 1671 del 2012, avente ad oggetto *"Realizzazione Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale"*.
- DGR n. 2703 del 2014, *"Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale: rimodulazione delle attività progettuali e proroga del termine"*;
- DGR n. 1785 del 7 novembre 2016, *"Potenziamento e razionalizzazione del Sistema Informativo Socio Sanitario. Linee di intervento e progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale fase II"*;
- DGR n. 733 del 29 maggio 2017, con la quale, in attuazione della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, si prevede che Azienda Zero, attraverso le proprie articolazioni organizzative, tra l'altro, *"gestisce tutte le tecnologie ICT nell'ambito dei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e nell'ambito amministrativo, contabile e della logistica dei beni, del Sistema Sanitario della Regione del Veneto, anche attraverso il coordinamento delle unità organizzative dei sistemi informativi delle aziende sanitarie" precisando che "tutte le attività svolte in tal senso devono raccordarsi con le specifiche nazionali e regionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico;"*.

Con riferimento alla normativa statale volta a disciplinare il Fascicolo Sanitario Elettronico, appare opportuno richiamare, in particolare, la previsione di cui all'art. 12 del D.L. n. 179 del 18.10.2018, convertito con legge n. 98 del 2013, e successiva regolamentazione di cui al DPCM n. 178 del 2015. L'articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto la istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico quale *"insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito"*, ponendone la competenza in capo alle regioni e alle province autonome. Con successivo DPCM n. 178 del 2015 è stata dettata una puntuale regolamentazione dello stesso.

Il combinato disposto del D.L. 179 del 2012 e del DPCM 178/2015 delinea in maniera puntuale, la disciplina e la regolamentazione riferita al Fascicolo Sanitario Elettronico, chiarendo, tra l'altro, le funzioni perseguite nonché la titolarità di dette funzioni.

Le regioni e le province autonome sono chiamate, oltre che all'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, anche al trattamento dei dati, privati dei dati identificativi, per finalità di ricerca scientifica e di governo.

Appare di tutta evidenza la stretta interrelazione che la disciplina normativa del Fascicolo Sanitario Elettronico ha con la disciplina volta alla tutela del trattamento dei dati personali contenuta, principalmente, nel Regolamento Europeo 2016/679, e nel D.lgs. 196/2003, "Codice della Privacy" come coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019 n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019, e dal Decreto di adeguamento al GDPR, D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Le regioni, così come le province autonome, come già evidenziato, sono titolari della competenza e della funzione della istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Inoltre, con riferimento alla normativa che disciplina la protezione dei dati personali, sono titolari del trattamento dei dati, secondo la definizione dell'art. 4, punto 7, del Regolamento Europeo 2016/679, *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinate dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri"*.

B) La nomina del Responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679

In ragione della organizzazione che, con legge regionale 19 del 2016, si è data al Servizio Sanitario Regionale, in coerenza e piena osservanza delle disposizioni nazionali richiamate, ed in particolare del D.L. 179 del 2012, la Regione del Veneto conserva la titolarità della funzione di istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, pur avendo demandato le attività volte alla attivazione dello stesso ad Azienda Zero.

Infatti, la Regione del Veneto ha, con L.R. 19 del 2016, posto in capo ad Azienda Zero l'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico; invero, pur mantenendo in capo a sé, nel rispetto della normativa nazionale, la titolarità della funzione di istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, ha ritenuto di avvalersi dell'ausilio dell'ente di governance regionale, Azienda Zero. Azienda Zero, pertanto, viene a porsi, per quanto concerne la normativa che regola la protezione dei dati personali, quale Responsabile del trattamento. L'art. 4, punto 8, del Regolamento Europeo 2016/679, definisce "Responsabile del Trattamento" *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.

Come prevede l'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, *"i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

Diviene, pertanto, necessario provvedere a disciplinare i trattamenti riferiti al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, posti in essere da Azienda Zero per conto della Regione.

L'obiettivo è regolare i rapporti tra Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento, in ottemperanza delle previsioni normative, nella maniera più efficace, armoniosa e costruttiva possibile al fine di assicurare una linea di azione e di intervento condivisa tra le amministrazioni coinvolte nei ruoli di Titolare e Responsabile che garantisca la protezione dei dati trattati.

Va evidenziato che Azienda Zero risulta soddisfare la previsione di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento Europeo 2016/679, in base al quale *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.

Invero, Azienda Zero corrisponde a quanto richiesto dalla norma citata, tra l'altro, alla luce:

- delle previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 19/2016;
- delle risorse umane e tecnologiche nonché delle competenze professionali possedute;
- dell'incarico, già attribuito ad Azienda Zero con DGR 1894/2019, di svolgimento delle attività e delle funzioni di Autorità Nis (Network and Information Security) in ambito sanitario, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 65/2018, nonché delle attività correlate al ruolo regionale di coordinatore per le regioni e province autonome delle iniziative e degli adempimenti previsti in attuazione del D.Lgs. 65/2018 per il perimetro sanità, (ossia a diffondere e sensibilizzare l'adozione delle linee guida, predisposte dalle Autorità competenti NIS in materia di cybersecurity, con particolare attenzione alle metodiche analisi del rischio cyber, alle misure di sicurezza e alle procedure di notifica degli incidenti);
- della pluriennale esperienza già maturata con particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale;
- del Piano Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale 2019-2023, approvato da Azienda Zero e recepito con DGR 252 del 2 marzo 2020 e della individuazione, per quanto di interesse, del seguente obiettivo strategico: mantenere ed evolvere il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e garantire la sua alimentazione continuativa con dati e documenti digitali permettendo agli assistiti l'accesso, la consultazione e la gestione di essi. Costituisce obiettivo strategico del Piano garantire la protezione e la sicurezza dei dati attraverso un approccio di data protection fondato sui principi di *privacy by default* e *privacy by design*.

- della previsione, all'interno del Piano del Sistema Informativo Socio Sanitario 2019/2023 di una apposita Cabina di Regia il cui coordinamento è stato posto in capo alla UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero che risulta avere assorbito, in ordine al Fascicolo Sanitario Elettronico, ruoli e funzioni in precedenza svolte dall'organismo regionale "Unità di Regia del progetto FSEr".

Si propone, pertanto, in forza di quanto sopra, di nominare Azienda Zero quale Responsabile del trattamento in ordine al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale per le finalità di governo e ricerca.

A tal fine si propone di approvare lo schema di convenzione che andrà a disciplinare i contenuti della nomina stessa, che costituisce l'**Allegato A** alla presente deliberazione, e i cui effetti decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Si propone inoltre che lo schema di convenzione possa essere integrato e modificato, in ragione di mutamenti della normativa nonché di sviluppi informativi e tecnologici che dovessero intervenire, nonché per motivate ragioni organizzative, con idoneo provvedimento del Direttore dell'Area Sanità e Sociale quale Coordinatore del Gruppo di Lavoro FSEr che si andrà a illustrare *infra*.

C) La titolarità del trattamento

In ragione delle peculiarità che connotano il Fascicolo Sanitario Elettronico elettronico, appare opportuno evidenziare quanto segue.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico costituisce uno strumento di indubbia rilevanza strategica per il perseguimento della salute pubblica da parte del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. L'istituzione del FSEr è un compito e una funzione che, pur presentando una indubbia e immediata rilevanza sotto il profilo sanitario e socio sanitario, investe l'ente Regione nel suo complesso. Difatti, anche alla luce del dato letterale dell'art. 12 del D.L. 179/2012, nel quale si fa espressamente riferimento alle regioni e alle province autonome, nonché delle caratteristiche che gli sono proprie (e che ne fanno uno strumento sostanzialmente informatico che consente la trasmissione di dati di valenza sanitaria e sociale), e, non ultimo, della previsione di cui all'art. 2 della L.R. 19/2016, che vede quale soggetto chiamato a curarne l'attivazione e la gestione un ente altro rispetto alla Regione, non è possibile individuare una struttura regionale che possa dirsi, in via esclusiva, competente in ordine al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.

Tale riflessione appare di estrema rilevanza laddove si voglia adottare, anche in ordine al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, il modello organizzativo che si è introdotto, per quanto concerne la disciplina della protezione dei dati personali, con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, *"Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di Lavoro GDPR" "*.

Come noto, con il provvedimento deliberativo citato, in una logica di responsabilizzazione condivisa, ed al fine di creare una rete di soggetti chiamati a rispondere dell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, si è provveduto a introdurre, quale sorta di *fiction iuris*, la figura, non prevista né dalla normativa europea né da quella nazionale, del *Delegato al Trattamento*, da individuarsi nel Direttore competente per materia; tale competenza deve individuarsi in ragione dell'incarico ricoperto.

Nella DGR n. 596 del 2018 si prevede che: *"In base al nuovo assetto organizzativo, il "Titolare del trattamento" di dati personali effettuati dalle strutture regionali afferenti alla Giunta Regionale, in linea con quanto fino ad ora sempre disposto, rimane la Giunta Regionale.*

La figura del Responsabile "interno", invece, non è più prevista e al suo posto si ritiene opportuno introdurre la nuova figura del "Delegato al trattamento" di dati personali.

Tenuto conto della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Regionale, in cui le scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa (compresa la possibilità di stipulare contratti) rientrano tra le specifiche competenze dei Dirigenti (chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo politico ed a realizzare gli obiettivi prefissati) nonché del loro ruolo centrale nel trattamento dei dati personali, si ritiene opportuno - fermo restando quanto disposto in tema di assetto organizzativo dell'Amministrazione Regionale - delegare tutti i Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione Regionale, ognuno per la parte di propria competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo quanto previsto dal rispettivo contratto individuale di lavoro.

I predetti Delegati al trattamento, nell'esercizio del proprio incarico, dovranno osservare quanto disposto dalle "Istruzioni per i trattamenti di dati personali" di cui all'Allegato A e, nell'ambito delle proprie funzioni, al fine di poter fare efficacemente fronte alle diverse incombenze proprie del ruolo e di seguito indicate, si avvarranno della fattiva collaborazione dei Referenti privacy e delle persone autorizzate al trattamento, adeguatamente responsabilizzati sul tema".

Il trattamento dati riferito al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, pur rinvenendo al pari di tutti i trattamenti dati quale Titolare, ex art. 4, punto 7, del Regolamento Europeo 2016/679, la Giunta Regionale, difficilmente consente di individuare un Delegato al trattamento come introdotto e delineato con DGR n. 596 del 2018.

Ciò in ragione della singolare e peculiare trasversalità, già ricordata, del trattamento che coinvolge la Regione nel suo complesso e che, nel concreto, potrà riguardare una pluralità di strutture e relativi Direttori di Aree così come di Direzioni e di Unità Organizzative, coinvolti in ragione delle competenze e delle funzioni loro assegnate.

A rendere ancor più complessa la possibilità di sovrapporre al trattamento in argomento il modello organizzativa di cui alla DGR n. 596/2018, si aggiunge la ricordata attribuzione del FSEr, per gli aspetti dell'attivazione, dell'implementazione e del sostanziale governo e controllo ad Azienda Zero.

Con riferimento alle strutture regionali, appare evidente la duplice componente e valenza socio-sanitaria ed informatica del Fascicolo Sanitario Elettronico. In ragione di ciò si ritiene di non poter ricondurre il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale alla competenza di un unico Delegato al trattamento. Vanno, inoltre, ricordati gli importanti e rilevanti aspetti giuridici e legali, anche per quanto concerne i possibili contenziosi, che dovrebbero in ragione della delicatezza dello strumento, essere costantemente monitorati e presidiati dalle strutture regionali a ciò deputate.

Si ritiene pertanto opportuno introdurre un modello organizzativo specifico per il trattamento dati personali del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, prevedendo a costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro a supporto del Titolare del trattamento dati FSEr, con plurime e differenziate competenze, atto a garantire piena e costante padronanza sui processi, sulle responsabilità, sulle attività correlate connesse al ruolo di Titolare posto in capo alla Regione del Veneto.

Il Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del trattamento dati FSEr, dovrà, attraverso il proprio coordinatore o attraverso i propri componenti correlarsi, laddove necessario, con Azienda Zero, quale Responsabile del trattamento; ciò nel rispetto delle competenze e delle funzioni che, alla luce della L.R. n. 19 del 2016, sono state poste in capo all'Azienda stessa in merito al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.

Si propone, pertanto, la costituzione di un *Gruppo di Lavoro FSEr* con funzioni di supporto al Titolare del trattamento dati di cui al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, che assicuri lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che, nel modello organizzativo di cui alla DGR n. 596 del 2018, risultano posti in capo ai Delegati al trattamento.

Tale Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del trattamento dati FSEr vedrà al proprio interno componenti stabili, la cui presenza si ritiene indefettibile per il corretto operare, in ragione delle competenze possedute, e altri componenti la cui partecipazione sarà modulata e richiesta in ragione delle particolari esigenze che dovessero emergere.

In ragione delle competenze per materia, si propone di individuare quali componenti stabili del gruppo:

- il Direttore dell'Area Sanità e Sociale o suo Vicario a ciò espressamente delegato con Decreto;
- il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, od un suo delegato;
- il Direttore della Direzione Affari Legislativi o un suo delegato.

Qualora ciò risulti necessario anche al fine di apprestare, anche in via preventiva, una difesa degli interessi e della posizione della Regione del Veneto, in ordine a ogni possibile contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, che dovesse insorgere con riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico, il team potrà essere integrato dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale o da suo delegato.

Il Gruppo di Lavoro FSEr potrà essere integrato, in ragione delle competenze ritenute di volta in volta utili e necessarie, su indicazione dei componenti stabili, con ulteriori componenti, senza necessità di previa formalizzazione con atto regionale.

Il DPO regionale potrà partecipare agli incontri del Gruppo di lavoro, per esercitare le funzioni di cui all'art. 39 del GDPR.

Il Gruppo di Lavoro FSEr regionale è interlocutore, per conto del Titolare del trattamento, di Azienda Zero per tutti gli aspetti disciplinati dalla convenzione, in particolare:

- impartisce le necessarie e opportune istruzioni al Responsabile del trattamento;
- è destinatario delle comunicazioni, informazioni, relazioni poste in essere dal Responsabile del trattamento rivolte al Titolare del trattamento, come previste dalla convenzione e dalla normativa vigente;

- effettua, qualora ciò si rendesse necessario e casi previsti dalla convenzione, la contestazione dei fatti al Responsabile ai fini dell'eventuale revoca della nomina da parte della Giunta regionale;
- autorizza, per iscritto, le eventuali richieste di nomina di sub-responsabili che venissero presentate da parte del Responsabile del trattamento;
- coordina le verifiche, gli audit e le richieste di accertamenti e controlli disposti nei confronti del Responsabile;
- provvede a valutare la necessità e l'opportunità di disporre l'aggiornamento delle condizioni e dei contenuti della convenzione di nomina del Responsabile del trattamento, che saranno approvate con decreto del Coordinatore del Gruppo di Lavoro;
- mantiene i contatti con Azienda Zero, quale Responsabile del trattamento;
- mantiene i necessari contatti e collegamenti con i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali, tra gli altri, la Giunta regionale quale Titolare del trattamento in argomento e l'Autorità di Controllo, nei casi in cui ciò si rivelasse necessario e opportuno.

Al Direttore dell'Area Sanità e Sociale (o ad un suo delegato), in ragione della rilevanza sotto il profilo sanitario del Fascicolo Elettronico Regionale, si propone di affidare il compito di coordinare il Gruppo di Lavoro FSEr .

Si propone, inoltre, di delegare al Coordinatore del suddetto gruppo di lavoro la sottoscrizione, in nome e per conto del Titolare del Trattamento, dell'atto di nomina del Responsabile del Trattamento.

Il Gruppo di Lavoro FSEr verificherà i rapporti periodici delle attività di audit interni forniti da Azienda Zero secondo il programma concordato e definito preventivamente volte a verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche di sicurezza e organizzative implementate al fine di assicurare la loro adeguatezza in relazione al trattamento dei dati effettuato.

La costituzione del Gruppo di Lavoro di Supporto al Titolare Trattamento dati FSEr (Gruppo di Lavoro FSEr) è prevista a far data dalla data di approvazione del presente provvedimento. Pertanto da quella data il Gruppo di Lavoro risulterà formalmente costituito e potrà avviare la propria attività.

D) Informativa alla Giunta

Appare utile richiamare quanto previsto con DGR n. 252 del 2 marzo 2020, di presa d'atto del Piano PSISSR 2019-2023 approvato da Azienda Zero, laddove si prevedeva che *"in ragione degli obiettivi strategici che il PSISSR 2019-2023 intende conseguire all'interno delle indicazioni formulate dal Piano Socio Sanitario 2019-2023, nonché della previsione di cui al già citato art. 5 della L.R. n. 48 del 2018, Azienda Zero dovrà trasmettere al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione, riferita all'anno precedente, circa l'attuazione del Piano con particolare attenzione ad attuazione, aggiornamento ed evoluzione del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.*

La relazione dovrà inoltre dare puntuale evidenza delle misure organizzative e tecnologiche adottate al fine di garantire il rispetto della protezione dei dati personali secondo la vigente disciplina normativa. (...)

In ragione dei peculiari contenuti del Piano, nell'esame della relazione periodica che verrà trasmessa da parte di Azienda Zero, si propone che l'Area regionale Sanità e Sociale possa avvalersi della collaborazione, per quanto di loro competenza, di altre strutture regionali, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnico informatica, della Direzione ICT Agenda Digitale e, per quanto concerne gli aspetti della tutela dei dati personali, del Data Protection Officer (DPO).

Data la particolare rilevanza strategica che assume il Piano Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale 2019-2023, anche in ragione del fatto che comprende la piena implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, a fronte della relazione trasmessa da Azienda Zero e dell'esame sulla stessa effettuato dall'Area Sanità e Sociale, (eventualmente con la collaborazione delle ulteriori competenti strutture regionali), si propone venga predisposta annualmente una apposita Informativa con la quale la Giunta Regionale venga pienamente informata sullo stato di attuazione del Piano stesso".

Al fine di coordinare le previsioni del presente provvedimento con quelle della citata DGR n. 252 del 2020, evitando duplicazioni di organismi e processi, appare opportuno che la relazione di Azienda Zero venga integrata anche in relazione al ruolo di Responsabile del trattamento dati di cui alla nomina in argomento.

Si propone di prevedere che l'analisi della relazione trasmessa da Azienda Zero, a parziale modifica di quanto previsto con la citata DGR n. 252 del 2020, venga assicurata dall'intero Gruppo di Lavoro FSEr. Conseguentemente, si propone che l'Informativa che l'Area Sanità e Sociale, anche in ragione del ruolo di coordinamento del Gruppo di Lavoro di supporto al

Titolare del Trattamento, deve, come già da previsione di cui alla DGR n. 252/2020, effettuare a favore della Giunta regionale, contenga una sezione dedicata al trattamento dati di cui al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale nella quale si dia conto anche: a) dei report di verifica, controllo e audit effettuati dalla competente Direzione ICT Agenda Digitale; b) delle osservazioni, analisi, suggerimenti o altri apporti provenienti dal Data Protection Officer.

In tal modo si intende assicurare che la Giunta regionale, quale Titolare del trattamento dati, venga pienamente e costantemente informata oltre che in merito all'attuazione Piano PSISSR 2019-2023, del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale anche per quanto concerne gli aspetti della tutela del trattamento dati.

Si propone, infine, di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.L. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, con L. 221 del 2012;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2015 n. 178;

VISTE la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1671 del 7 agosto 2012, n. 2703 del 29 dicembre 2014, n. 1785 del 7 novembre 2016, n. 733 del 29 maggio 2017, n. 1940 del 27 novembre 2017;

VISTA la DGR n. 252 del 2 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare quanto illustrato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di nominare, per le ragioni indicate in premessa, Azienda Zero quale Responsabile del trattamento in ordine al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, con riferimento alle finalità che, per legge, sono poste in capo alle regioni; gli effetti della nomina decorreranno dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, di cui al punto 3;
3. di approvare lo schema di convenzione che andrà a disciplinare i contenuti della nomina di Azienda Zero quale Responsabile del trattamento, che costituisce l'**Allegato A** alla presente deliberazione;
4. di costituire, a far data dalla approvazione del presente atto, il Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del Trattamento dati personali FSEr (Gruppo di Lavoro FSEr) in ordine al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, nella composizione e con i compiti e le funzioni indicate in premessa;
5. di affidare al Direttore dell'Area Sanità e Sociale (o ad un suo delegato), in ragione della rilevanza sotto il profilo socio sanitario del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, il coordinamento del Gruppo di Lavoro FSEr;
6. di delegare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale, quale coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al punto precedente, alla sottoscrizione, in nome e per conto del Titolare del trattamento, della convenzione di nomina di Azienda Zero quale Responsabile del trattamento;
7. di prevedere che lo schema di convenzione di cui al punto 3 possa essere integrato e modificato, in ragione di mutamenti della normativa nonché di sviluppi informatici e tecnologici che dovessero intervenire, nonché per motivate ragioni organizzative, con idoneo provvedimento del Direttore dell'Area Sanità e Sociale quale Coordinatore del Gruppo di Lavoro FSEr;
8. di integrare le indicazioni di cui alla precedente DGR 252/2020 come segue:

a) la relazione che Azienda Zero è chiamata a trasmettere all'Area Sanità e Sociale, annualmente, di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, dovrà dar conto anche degli aspetti riferiti al trattamento dei dati personali di cui al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale con riferimento al ruolo di Azienda Zero di Responsabile del trattamento;

b) l'Informativa che l'Area Sanità e Sociale, anche in ragione del ruolo di Coordinamento del Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del Trattamento (Gruppo di lavoro FSEr), è chiamata ad effettuare, in ragione di quanto disposto con DGR n. 252/2020, alla Giunta, dovrà contenere una apposita sezione dedicata al trattamento dati di cui al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale. Tale sezione dovrà dar conto anche dei report di verifica, controllo e audit effettuati dalla competenza Direzione ICT Agenda Digitale e delle osservazioni, analisi, suggerimenti o altri apporti provenienti dal Data Protection Officer;

9. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero per gli adempimenti conseguenti;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 596 del 12 maggio 2020

pag. 1 di 12

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E AZIENDA ZERO PER LA
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****(ex art. 28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n° 679 del 27 aprile 2016 del
Parlamento e del Consiglio Europeo)**

Il giorno... il mese e l'anno.....

TRA

Regione del Veneto-Giunta Regionale, Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, (di seguito "Regione" o "Titolare"), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona.....

E

l'Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1, C.F. e P. IVA: 05018720283, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Azienda" o "Responsabile")

PREMESSO CHE

- Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", così come modificato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", disciplina, all'articolo 12, il "Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario" quale insieme di dati e di documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, istituito dalle regioni e province autonome a fini di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria ;
- il D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, recante "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico", individua, tra l'altro, i titolari del trattamento dei dati del Fascicolo sanitario elettronico in ragione delle finalità perseguite stabilendo: all'articolo 10 che per finalità di cura sono titolari del trattamento "i soggetti del SSN e dei Servizi socio sanitari regionali che prendono in cura l'assistito, presso cui sono redatti i dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE", all'articolo 15 che per le finalità di ricerca sono titolari del trattamento "le regioni e le province autonome e il Ministero della salute" e all'articolo 18 che per le finalità di governo i titolari sono "le regioni e province autonome, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
- la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ulss", all'articolo 2, comma 1, lett. g), punto 11, pone in capo ad Azienda Zero la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale. In particolare è posta in capo ad Azienda Zero, "la attivazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge del fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione veneta". Viene inoltre previsto che "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Zero sentita la commissione consiliare competente, approva i decreti attuativi del fascicolo sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende



3117e018



ALLEGATO A DGR n. 596 del 12 maggio 2020

pag. 2 di 12

sanitarie e gli enti socio-sanitari; gli enti privati convenzionati del sistema socio-sanitario avranno l'obbligo di partecipare al fascicolo sanitario elettronico anche ai fini dell'accreditamento".

Tenuto conto dei compiti e responsabilità specifici del Responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'Interessato;

Visto l'art. 4, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito "GDPR"), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che individua il Titolare del trattamento ne «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali ...» e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento»;

Visto l'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR che dispone che "i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione europea o degli stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Dato atto che Azienda Zero risulta soddisfare la previsione di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento Europeo 2016/679, in base al quale "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato". Invero, Azienda Zero risulta soddisfare quanto richiesto dalla norma citata, tra l'altro, alla luce:

- delle previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 19 del 2016;
- delle risorse e delle competenze possedute;
- dell'incarico già attribuito ad Azienda Zero, con DGR 1894/2019 di svolgimento delle attività e delle funzioni di Autorità Nis (Network and Information Security) in ambito sanitario, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 65/2018, nonché delle attività correlate al ruolo regionale di coordinatore per le Regioni e Province Autonome delle iniziative e degli adempimenti previsti in attuazione del D.Lgs. 65/2018 per il perimetro sanità, (ossia a diffondere e sensibilizzare l'adozione delle linee guida, predisposte dalle Autorità competenti NIS in materia di cybersecurity, con particolare attenzione alle metodiche analisi del rischio cyber, alle misure di sicurezza e alle procedure di notifica degli incidenti);
- della esperienza già maturata con particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale;
- del Piano Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale 2019-2023, approvato da Azienda Zero e recepito con DGR 252 del 2 marzo 2020 e della individuazione dei seguenti obiettivi strategici:
 - Fascicolo Sanitario Elettronico regionale: mantenere ed evolvere il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e garantire la sua alimentazione continuativa con dati e documenti digitali permettendo agli assistiti l'accesso, la consultazione e la gestione di essi.
 - Convergenza sistemi informativi: perseguire la razionalizzazione degli strumenti informativi e dei modelli organizzativi, potenziando la cooperazione tra le strutture socio-sanitarie regionali.
 - Infrastruttura tecnologica: perseguire l'evoluzione, il potenziamento e la razionalizzazione delle infrastrutture di data center, delle reti e dei componenti trasversali a tutti i servizi ICT del Sistema Socio Sanitario Regionale.



3117e018



- Cittadini e operatori: perseguire il disegno partecipato e lo sviluppo di nuovi servizi, secondo un approccio centrato sull'utente (operatori e cittadini).
- Sviluppo e innovazione: perseguire le finalità di governo e ricerca del Sistema Socio Sanitario Regionale attraverso l'utilizzo dei big data, sistemi avanzati di data warehouse, applicazioni avanzate di intelligenza artificiale.
- Sicurezza e protezione dei dati: garantire la protezione e la sicurezza dei dati attraverso un approccio di data protection fondato sui principi di privacy by default e privacy by design.

- della previsione, all'interno del Piano del Sistema Informativo Socio Sanitario 2019/2023 di una apposita Cabina di Regia il cui coordinamento è stato posto in capo alla UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero, che risulta avere assorbito, in ordine al Fascicolo Sanitario Elettronico, ruoli e funzioni in precedenza svolte dall'organismo regionale "Unità di Regia del progetto FSEr".

Ritenuto pertanto, in forza di quanto sopra, di individuare da parte di Regione del Veneto, quale Titolare del trattamento dei dati, Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento dei dati in argomento;

Considerato che con la presente convenzione la Giunta regionale e Azienda Zero intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali relativi al FESr, accettando tutti i termini in essa indicati

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Azienda Zero, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nominata con Deliberazione della Giunta regionale nr. del quale Responsabile del trattamento dei dati con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali contenuti nel FSE per conto della Regione, titolare del trattamento, esclusivamente per finalità di governo e ricerca, conferma di essere a conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a trattare i dati attenendosi a quanto previsto nella presente Convenzione ed a tutte le ulteriori istruzioni impartite dal Titolare, nel rispetto delle regole GDPR e della normativa nazionale e regionale. Tali dati saranno trattati sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento.

2. Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nella presente convenzione, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

“GDPR”	indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
“Autorità di Controllo”	indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
“Autorizzati”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.



3117e018



ALLEGATO A DGR n. 596 del 12 maggio 2020

pag. 4 di 12

“Categorie Particolari di Dati”	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
“Codice”	il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” così come successivamente integrato e modificato (da ultimo del D.Lgs. n. 101/2018).
“Comitato Europeo per la protezione dei dati”	indica l’organismo dell’Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
“Comunicazione”	dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, del responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.
“Convenzione”	l’accordo tra le Parti.
“Data Breach”	la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
“Dato/i Personale/i”	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
“Diffusione”	Indica il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.



3117e018



ALLEGATO A DGR n. 596 del 12 maggio 2020

pag. 5 di 12

“DPIA”	valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, necessaria per il trattamento dei dati che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
“Gruppo di Lavoro Articolo 29”	indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE. ora sostituito dall’European Data Protection Board, o Comitato europeo per la protezione dei dati.
“Interessato”	la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.
“Responsabile del trattamento”	Indica chi effettua un trattamento dati per conto del titolare del trattamento.
“Sub-Responsabile/Sub-responsabile	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
“Terze Parti o Terzi”	indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l’interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
“Titolare del trattamento”	La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
“Trattamento”	Indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica. L’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Articolo 2 - Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati

1. Il Responsabile è autorizzato a trattare per conto del Titolare i dati sanitari e socio sanitari contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico esclusivamente per finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché per finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria. Le categorie di dati trattati e le categorie degli interessati sono così individuate:



3117e018



ALLEGATO A DGR n. 596 del 12 maggio 2020

pag. 6 di 12

a) categoria dei dati trattati: sono trattati i dati sanitari e socio sanitari contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico purché privati dei dati identificativi diretti dell'assistito ai sensi degli articoli 16 e 19 del citato DPCM 178/2015;

b) categoria degli interessati: sono individuati come interessati gli assistiti appartenenti al servizio sanitario regionale e nazionale.

2. Resta inteso che il trattamento dei dati di cui al comma 1 è autorizzato nei soli limiti di esenzione dal divieto generale di cui all'articolo 9 del GDPR, secondo le misure ivi stabilite, nonché agli articoli 2 ter e seguenti del Codice, ivi comprese le regole deontologiche e le misure di garanzia che saranno volta per volta emesse. In nessun caso il Responsabile del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento della convenzione.

3. Il trattamento dei dati è autorizzato fino alla scadenza della presente convenzione.

Articolo 3 - Compiti del Titolare

1. Il Titolare impartisce al Responsabile istruzioni documentate per il trattamento dei dati personali e ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle istruzioni impartite, l'adempimento degli obblighi della presente convenzione nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali; il Titolare ha in particolare il diritto di ottenere le informazioni relative alle misure tecniche e organizzative adottate.

2. Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile si obbliga ad informare immediatamente il Titolare.

3. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste nella presente convenzione, nei suoi eventuali allegati e nell'atto di nomina e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile.

4. Il Titolare esercita i poteri di verifica e controllo secondo le modalità stabilite all'articolo 11.

Articolo 4 - Obblighi del Responsabile

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR ed ogni altra istruzione impartita dalla Regione, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti al trattamento svolto, garantendo la tutela dei diritti degli Interessati. A tal fine, il Responsabile opera secondo il principio di responsabilizzazione, fin dall'inizio del trattamento e per progettazione predefinita, per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento e per garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. In particolare, il Responsabile è tenuto ad adempiere, secondo i principi di correttezza e buona fede, ai seguenti obblighi:
 - a. rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutela fin dall'inizio del trattamento e per progettazione definita, di cui al GDPR;
 - b. assicurare il rispetto dei principi contenuti nel GDPR nelle attività di raccolta, archiviazione, conservazione, collocazione ed accesso agli archivi e nel compimento delle operazioni di trattamento sui dati personali, custodendo gli stessi in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
 - c. assicurarsi che il modulo di informativa e consenso adeguato agli scopi sia reso agli interessati, in una versione concordata con il Titolare, ad eccezione dei casi in cui compete



3117e018



- direttamente al Titolare medesimo predisporre e controllare l'adempimento alle prescrizioni di legge in tema di informativa e consenso;
- d. istituire un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte in esecuzione della presente convenzione, secondo quanto prescritto dall'articolo 30, paragrafo 2, del GDP e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di Controllo;
 - e. istituire un Registro delle violazioni dei dati personali (Data Breach) ai sensi dell'articolo 33 del GDPR e dell'articolo 12 della presente convenzione, e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di Controllo;
 - f. gestire le richieste che gli interessati avanzino nell'esercizio dei diritti conferiti dal GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione ;
 - g. individuare e autorizzare per iscritto le persone autorizzate al trattamento e fornire loro adeguata formazione e le istruzioni relative alle operazioni da compiere, vigilando sulle stesse e supervisionando il loro operato affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dalla convenzione e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla presente convenzione;
 - h. mantenere la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per le funzioni affidategli, garantendo altresì che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
 - i. effettuare la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'articolo 5 della presente convenzione;
 - j. adottare le misure di notifica e di comunicazione nel caso di violazione di dati personali (data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR, secondo le regole di cui all'articolo 12 della presente convenzione;
 - k. effettuare la comunicazione dei dati personali, laddove prevista, solo nei limiti consentiti dalle finalità del trattamento, dal contenuto del consenso prestato dall'Interessato, da disposizioni di legge o regolamenti, e in particolare dall'articolo 2 ter del Codice, nonché dai provvedimenti dell'Autorità di controllo;
 - l. adoperarsi in ogni altro modo ed adottare ogni altra misura idonea per garantire il massimo rispetto dei diritti degli Interessati;
 - m. non diffondere dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, e in particolare dall'articolo 2 ter del Codice, nonché dai provvedimenti dell'Autorità di Controllo;
 - n. al fine di evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, adottare le preventive ed adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32, nonché di quanto previsto dall'articolo 8 della presente convenzione;
 - o. coadiuvare il Titolare del trattamento nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione) dinanzi all'Autorità di controllo o all'autorità giudiziaria, fornendo al Titolare del trattamento tutte le informazioni e/o i documenti necessari che potranno essere richiesti da quest'ultima;
 - p. cooperare con il Titolare del trattamento e con il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) regionale, anche mediante il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, in particolare gestendo le richieste che gli interessati avanzino direttamente al Titolare nell'esercizio dei diritti conferiti dal GDPR;
 - q. nominare gli amministratori di sistema, il cui operato deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di verifica da parte del Responsabile al fine di controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle circostanze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.



Articolo 5 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA)

1. Il Responsabile effettua la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del GDPR ogniqualvolta si renda necessario nonché avvia la consultazione preventiva all'Autorità di Controllo nei casi previsti dall'articolo 36 del GDPR, fornendo documentata informazione al Titolare di tale valutazione e delle ulteriori misure di sicurezza eventualmente approntate.

Articolo 6 - Obblighi informativi

1. Per quanto concerne gli obblighi informativi, il Responsabile:
 - a) agisce tempestivamente e in autonomia informando il Titolare in caso di ispezioni dell'Autorità di controllo e/o organi istituzionali (es. Guardia di Finanza, NAS, etc...), nonché di azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti per violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali;
 - b) informa tempestivamente il Titolare di ogni violazione dei dati personali e di ogni attività di notifica e di comunicazione effettuate a suo nome e per suo conto ai sensi dell'articolo 12 della presente convenzione;
 - c) comunica le risultanze della valutazione di impatto svolta ai sensi dell'articolo 5 della presente convenzione e le ulteriori misure di sicurezza approntate qualora tale valutazione ne evidenzii la necessità;
 - d) presenta al Titolare i rapporti periodici delle attività di audit interni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della presente convenzione;
 - e) informa il Titolare dell'effettuazione di test periodici per attestare la validità della procedura di Data Breach adottata ai sensi dell'articolo 12;
 - f) informa il Titolare di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e segnala, altresì, le azioni o eventi che possano costituire o causare un rischio per la conservazione dei dati o la loro integrità, adottando nel contempo tutte le misure idonee ad evitare conseguenze pregiudizievoli al trattamento dei dati.

Articolo 7 - Sub-responsabili

1. Il Responsabile non ricorre ad un altro responsabile (sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
2. Qualora sia individuato un sub responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub responsabile.
3. Il Responsabile si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
4. Il Responsabile può comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto del Titolare esclusivamente ai fornitori autorizzati.
5. Il Responsabile si obbliga a designare detti eventuali fornitori quali sub-responsabili, previa acquisizione della necessaria preventiva autorizzazione da parte del Titolare ai sensi del comma 1, e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è



3117e018



impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

6. Il Responsabile è tenuto ad impartire ai sub-responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento in oggetto e ad assicurarsi che gli stessi offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

7. I sub-responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione delle funzioni delegate al Responsabile.

8. Qualora il sub responsabile del trattamento designato dall'odierno Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'odierno Responsabile conserva, nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi.

Articolo 8 - Sicurezza del trattamento

1. Ferma restando l'applicazione delle misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, al fine di garantire un livello di sicurezza sempre adeguato al rischio, il Responsabile, anche nella sua qualità di Fornitore di Servizi Digitali (FSD) erogati quotidianamente ai cittadini, ai sensi della Direttiva NIS 2016/1148 (Network and Information Security), ha l'obbligo di assicurare la continuità operativa delle reti e dei sistemi informativi volta a garantire la fruibilità dei servizi ai cittadini e a prevenire o ridurre al minimo l'impatto che eventuali incidenti potrebbero causare ai suddetti sistemi, informando tempestivamente il Titolare degli eventuali incidenti di sicurezza occorsi ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del GDPR e dell'articolo 12, comma 7, della presente convenzione.

2. In particolare il Responsabile, per le misure tecniche ed organizzative atte a gestire i rischi è chiamato a conformarsi alla norma ISO 27799:2016 quale linea guida per la sicurezza delle informazioni prevedendo la selezione, l'implementazione e la gestione dei controlli di sicurezza, in relazione al rischio valutato, nonché alla norma ISO 27701: 2019 quale linea guida per gestire adeguatamente i rischi per la privacy relativi alle informazioni personali e per dare dimostrazione che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle prescrizioni del GDPR. L'osservanza delle suddette linee guida consente al Responsabile di mantenere nel contesto sanitario un livello di sicurezza e di privacy adeguato, in grado di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni sanitarie personali dei cittadini/pazienti e la continuità operativa e la fruibilità dei servizi.

3. Il Responsabile è tenuto a presentare al Titolare i rapporti periodici delle attività di audit interni secondo il programma concordato e definito preventivamente volte a verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative implementate al fine di assicurare la loro adeguatezza in relazione al trattamento dei dati effettuato. E' comunque facoltà del Titolare condurre, con la collaborazione del Responsabile, degli audit di seconda e/o di terza parte sulle misure di sicurezza dalla stessa adottate.

4. Il Responsabile è inoltre tenuto ad adeguare i controlli e le misure di sicurezza adottate all'evoluzione tecnologica al fine di garantire costantemente la loro efficacia.

5. Il Responsabile è tenuto ad operare secondo il principio di responsabilizzazione, fin dall'inizio del trattamento e per progettazione predefinita, per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento e per garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Documentazione Privacy

1. Il Responsabile si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea tenendo traccia del percorso logico e delle motivazioni che hanno condotto ad effettuare le scelte in ambito di privacy e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

Articolo 10 - Condizioni particolari per il riscontro alle istanze degli Interessati



3117e018



1. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga di dare riscontro alle richieste, che pervengano allo stesso direttamente o che gli siano trasmesse dal Titolare, per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alla Sezione 3 del GDPR nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 12 del GDPR.

Articolo 11 - Verifiche e controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle istruzioni impartite, l'adempimento degli obblighi della presente convenzione nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali, Il Titolare ha diritto di disporre verifiche e controlli e di svolgere specifiche attività di audit, avvalendosi anche di personale espressamente incaricato a tale scopo, nonché di svolgere ispezioni anche presso le sedi del Responsabile.
2. Il Responsabile si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica, controllo, ispezione e alle attività di audit svolte dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
3. Le attività di verifica e controllo di cui al presente articolo saranno eseguite in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Articolo 12 Procedura per il caso di violazioni dei dati personali (Data Breach)

1. Il Responsabile è tenuto ad effettuare le notifiche di violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo ai sensi dell'articolo 33 del GDPR e le comunicazioni di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi dell'articolo 34 del GDPR in nome e per conto del Titolare, e con la presente convenzione è a ciò specificatamente autorizzato.
2. Il Responsabile adotta un Protocollo di risposta disciplinante il processo di Data Breach, da attivare nelle ipotesi di violazione dei dati personali, comunicandolo al Titolare.
3. Il Protocollo di cui al comma 2 deve prevedere:
 - a) la nomina di un referente per la gestione del processo di Data Breach adeguatamente supportato anche con l'eventuale costituzione di un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare;
 - b) l'effettuazione, secondo le tempistiche indicate dal Protocollo, di test periodici per attestare la validità della procedura adottata, fornendo adeguata informazione al Titolare.
4. Il Responsabile è tenuto a:
 - a) istituire un Registro di Data Breach, ove, secondo le indicazioni del Protocollo di risposta adottato, devono essere registrati anche i fatti che non configurano episodi di violazione dei dati personali, in quanto necessari ai fini dell'aggiornamento della procedura, in osservanza della lettera b);
 - b) procedere all'aggiornamento della procedura, qualora ritenuto indispensabile a seguito dello sviluppo tecnologico, delle risultanze dei test periodici effettuati, nonché in forza di sopravvenute modifiche normative;
 - c) stipulare con una compagnia assicurativa adeguata polizza per la copertura di eventuali danni diretti o indiretti, conseguenti dalla violazione dei dati personali.
5. Qualora si verifichi un episodio che possa configurare una violazione dei dati personali, il referente per la gestione del processo di Data Breach è tenuto ad effettuare una valutazione dell'evento e delle probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, avvalendosi del supporto di cui alla lettera a) del comma 3, al fine di redigere una corretta classificazione, necessaria per la notifica all'Autorità di Controllo.
6. Qualora a seguito dell'attività di valutazione di cui al comma 5, emerga la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile, su istruttoria del proprio referente, effettua la notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, corredando la notifica dei motivi del ritardo qualora non sia effettuata entro le 72 ore, in conformità all'articolo 33 del GDPR.



3117e018



7. Il Responsabile è tenuto ad informare il Titolare tempestivamente di ogni violazione dei dati personali e di ogni attività di notifica e di comunicazione effettuata a suo nome e per suo conto ai sensi del presente articolo.

Articolo 13- Condizioni particolari per il trasferimento dei dati all'estero

1. Il Responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE.

Articolo 14 - Responsabilità

1. Il Responsabile si impegna a manlevare e mantenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento o altro onere che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili. Nel caso in cui il Titolare sia assoggettato a sanzioni, il Responsabile solleva integralmente il Titolare qualora la sanzione sia applicata a seguito della mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.
2. Il Responsabile dichiara di aver contratto specifica polizza con idonea e adeguata copertura assicurativa.

Articolo 15 - Ipotesi di recesso dalla convenzione e revoca della nomina

1. Il Titolare, previa contestazione scritta dei fatti e assegnando un congruo termine al Responsabile entro cui far pervenire le proprie controdeduzioni, può recedere dalla presente convenzione per effetto della revoca della nomina adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. del nei seguenti casi:
 - a) qualora riscontri, anche durante le attività di controllo, una riduzione o modifica peggiorativa delle garanzie di corretto trattamento da parte del Responsabile;
 - b) qualora riscontri ritardi od omissioni nelle notifiche e comunicazioni che incombono sul Responsabile riferite alla procedura di Data Breach, in violazione della presente convenzione e del Protocollo di risposta;
 - c) qualora riscontri un grave inadempimento degli obblighi imposti dalla presente convenzione concernenti la sicurezza del trattamento, tale da non permettere la prosecuzione del rapporto.
2. Il Responsabile può in qualsiasi momento recedere dalla presente convenzione e conseguentemente decadere dall'incarico ricevuto con il provvedimento di nomina di cui alla DGR n. del _____, comunicando tale decisione, adeguatamente motivata, con un preavviso di almeno sei mesi, al fine di permettere al Titolare di individuare eventualmente un altro Responsabile del trattamento. In tali ipotesi il Titolare, a seguito della comunicazione del Responsabile, dovrà impartire al medesimo puntuali istruzioni per la comunicazione di tutte le informazioni ritenute necessarie che dovranno essere successivamente messe a disposizione del nuovo Responsabile del trattamento, ove nominato.
3. Il Responsabile, nei casi di cui ai commi 1 e 2, per effetto della cessazione del trattamento, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'articolo 16, comma 2.



Articolo 16 - Durata e Cessazione del Trattamento

1. La presente convenzione è efficace tra le parti fino all'eventuale recesso e revoca della nomina. Il trattamento non potrà comunque avere una durata superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile per un periodo di tempo non superiore a quello indicato.

2. A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma 1, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, con impegno alla rimozione integrale dei dati dai propri sistemi informativi e dai propri archivi.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Trovano applicazione, ove non diversamente previsto, le norme del GDPR, del Codice Civile ed delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. La presente Convenzione potrà essere integrata a seguito di successive disposizioni normative intervenute o di disposizioni ulteriori del Titolare del Trattamento.

3. La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun diritto per il Responsabile del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Art. 18 - Foro competente

1. In caso di violazioni alla presente convenzione il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 19 - Approvazione specifica

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: articolo 4 "Obblighi del Responsabile", articolo 12 "Procedura per il caso di violazioni dei dati personali (data breach)", articolo 15 "Ipotesi di recesso dalla convenzione e revoca della nomina".

Data _____

Il Titolare del trattamento

Per la Giunta della Regione del Veneto

Il Responsabile del trattamento

Azienda Zero



3117e018

